

Comitato Regionale Lombardia Via G.B.Piranesi 46 20137 Milano

Settore Tel. +39 027002091 cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

SENTENZA SU RICORSO N. 24 ANNO SPORTIVO 2023-2024 PROPOSTO DALLA GS BK PADERNO DUGNANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 3593 DEL 06/05/2024 DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 930.

visto il reclamo proposto dalla GS BK PADERNO DUGNANO avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 3593 del 06/05/2024 del Giudice Sportivo Regionale n. 930:

Filippo Ratti squalifica tesserato per 4 gare per comportamento minaccioso intimidatorio nei confronti degli arbitri e per comportamento offensivo nei confronti del arbitri [art. 33,1/1c RG entrava volontariamente in contatto fisico con i direttori di guardia, seppure senza violenza, art. 33,1/1b RG] Comportamenti tenuti a fine gara.

La reclamante, con comunicazione del 7.5.24 ha proposto reclamo d'urgenza.

La Corte di Appello ha fissato l'udienza per il giorno 10.5.24 ore 14.50. In tale udienza è comparsa il sig. Gianluca Croci per la società reclamante, unitamente al tesserato Filippo Ratti che si è riportato ai motivi del reclamo, illustrando nel dettaglio le circostanze di fatto e ribadendo di non aver profferito alcuna frase intimidatoria nei confronti degli arbitri. Il tesserato ha ammesso di aver toccato l'arbitro al saluto finale e di avergli dato una leggera pacca sulla spalla anziché salutarlo con la stretta di mano.

La Corte si è riservata di decidere.

In forza del rapporto arbitrale e delle dichiarazioni rese dal tesserato in udienza, risulta esser confermata la volontà del tesserato di cercare il contatto fisico con gli arbitri. Il Giudice Sportivo, tuttavia, ha specificato che tale contatto fisico è privo dei connotati di violenza e Codesta Corte condivide la valutazione effettuata dal Giudice di prime cure.























Nel contempo, l'odierna Corte rileva l'insussistenza delle offese agli arbitri rese dal tesserato Ratti posto che la frase "dovete andarvene negli spogliatoi" non è idonea a integrare l'offesa, seppure risulti essere sgradevole e del tutto inopportuna.

Il reclamo appare parzialmente fondato posto che non sussiste l'offesa; per ciò che concerne le condotta intimidatoria, considerata l'assenza di violenza, appare equo e congruo l'applicazione del minimo edittale della pena pari a 2 (due) giornate.

Il reclamo merita, quindi, accoglimento nei limiti di quanto sopra indicato.

PQM

In parziale accoglimento del reclamo, riduce da 4 (quattro) a 2 (due) giornate la squalifica del tesserato Filippo Ratti.

Dispone, altresì, l'incameramento del 50% del contributo, ordinando la restituzione del restante 50% a favore della Società Reclamante.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.



















